

Supplenze 2024, cosa accade in caso di rinuncia, mancata presa di servizio o abbandono della supplenza? Docenti: Le sanzioni

L'Ordinanza Ministeriale n. 88/2024 ha confermato le sanzioni per i docenti che, dopo aver ottenuto un incarico di supplenza tramite le Graduatorie ad Esaurimento (GaE) o le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), non rispettano gli obblighi legati alla presa di servizio o al mantenimento dell'incarico o che nel corso dello stesso dovessero abbandonarlo.

Rinuncia alla supplenza e mancata presa di servizio

Se un docente rinuncia a una supplenza assegnata tramite il sistema informatizzato, o non si presenta per la presa di servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione, viene sanzionato con la **perdita del diritto di ottenere supplenze al 31 agosto e al 30 giugno** da GaE e GPS per l'intero anno scolastico di riferimento. Questa sanzione si estende anche alla possibilità di essere convocato dalle **graduatorie di istituto** per tutte le classi di concorso e i posti di insegnamento per cui il docente ha titolo.

Abbandono del servizio

Nel caso in cui il docente, dopo aver iniziato l'incarico, abbandoni il servizio, la sanzione è ancora più severa. Il docente **perde la possibilità di ottenere supplenze al 31 agosto e al 30 giugno** da GaE e GPS, nonché dalle graduatorie di istituto, per **l'intera durata di validità delle graduatorie** (2024-2026). Questo significa che, per tutto il periodo di vigenza delle graduatorie, il docente potrà accettare solo supplenze brevi dalle graduatorie di istituto.

Cosa possono fare i docenti sanzionati

I docenti soggetti a queste sanzioni possono comunque accettare incarichi di supplenza, ma **con limitazioni**. In particolare:

- per **rinuncia** alla supplenza o **mancata presa di servizio**, potranno accettare solo **supplenze brevi** dalle graduatorie di istituto per **l'anno scolastico di riferimento**;
- per **abbandono** del servizio, potranno accettare solo **supplenze brevi** dalle graduatorie di istituto per **l'intero periodo di validità delle graduatorie** (2024-2026).
- per **rinuncia parziale**, ovvero su sedi non espresse dal candidato, potranno ottenere **supplenze diverse** da quelle per cui sono stati considerati rinunciatari e potranno comunque ottenere **supplenze brevi** dalle graduatorie di istituto.

Supplenze 2024, cosa accade in caso di rinuncia, mancata presa di servizio o abbandono della supplenza? ATA: Le sanzioni

RINUNCIA AD UNA PROPOSTA DI ASSUNZIONE O MANCATA ASSUNZIONE IN SERVIZIO

La rinuncia ad una supplenza al 31/8 o al 30/6 o la mancata assunzione in servizio, senza giustificato motivo, comportano:

- la perdita della possibilità di conseguire ulteriori supplenze al 31/8-30/6 dalle graduatorie permanenti per l'anno scolastico in corso. Resta la possibilità di essere convocati dalle graduatorie di Istituto.

ABBANDONO DEL SERVIZIO

L'abbandono del servizio, senza giustificato motivo, comporta:- la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenza conferita, sia sulla base delle graduatorie permanenti, che delle graduatorie di istituto, per l'anno scolastico in corso.

LASCIARE UNA SUPPLENZA PER ALTRA SUPPLENZA: I CASI

Per altra fino ad almeno il 30/6

Il personale che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al 30/6 ha facoltà di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata fino ad almeno il 30/6.

Lasciare GI per Graduatoria Provinciale

Il personale in servizio per supplenze conferita dalle graduatorie istituto ha facoltà di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro conferito dalle Graduatorie Provinciali (indipendentemente dalla consistenza oraria e dalla durata).

Per altra fino al 30/6-31/8 di diverso profilo

Il personale in servizio per supplenze fino al 30/6 o 31/8 ha facoltà di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro al 30/6 o 31/8 solo se per diverso profilo professionale purché ciò avvenga prima della presa di servizio.

Dal 2022/23 il Ministero non permette più la possibilità di lasciare una supplenza in corso al 30/6 o 31/8 per altra al 30/6 o al 31/8 relativa ad un diverso profilo professionale, se il personale ha già assunto servizio per la prima supplenza

Lasciare lo spezzone orario per posto intero

È possibile lasciare uno spezzone per accettare un posto intero, purché al momento della convocazione per lo spezzone non vi fosse disponibilità per posto intero.

CSPI: bocciate le linee guida del ministro Valditara per l'insegnamento dell'educazione civica

Comunicato stampa della Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL
28/08/2024

Roma, 28 agosto - Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) riunito in adunanza plenaria in data 28 agosto 2024 **ha espresso parere negativo** sullo schema di decreto ministeriale di adozione delle *Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica* in attuazione dell'art. 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92. predisposte dal Ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara.

Le suddette linee guida che sostituiscono, a partire dall'a.s. 2024/25, quelle emanate con il decreto ministeriale 22 giugno 2020, n. 35, sono state valutate dal massimo organo consultivo della scuola come **irrispettose del lavoro dei docenti**, ideologicamente tarate da privatismo, contenutisticamente venate da individualismo, formalmente - ma non sostanzialmente - coerenti con i valori della Costituzione.

Nel suo articolato e dettagliato parere, infatti, il CSPI mette in rilievo come le precedenti Linee guida ormai assunte dalle scuole e oggetto di approfondita attività di formazione, non richiedessero particolari revisioni, eccetto le necessarie sistemazioni in riferimento a specifiche novità normative intervenute.

Il CSPI, inoltre, ha rilevato nell'impianto generale e nell'impostazione di dettaglio **numerosi e significativi elementi di criticità** a partire dal mancato riconoscimento del grande e importante lavoro pedagogico e culturale che le scuole, nel quadriennio 2020-2024, hanno già sviluppato per strutturare percorsi curriculari coerenti e interdisciplinari.

In particolare, per quanto riguarda la Carta Costituzionale, è stata sottolineata la mancanza di un riferimento alla relazione sociale tra individuo e collettività per sostituirlo, di fatto, con un **approccio "personalistico" e fortemente individualista**. Così come l'educazione finanziaria viene ricondotta a mero strumento di valorizzazione e tutela del patrimonio privato quando il suo scopo dovrebbe essere quello di incrementare conoscenze e competenze di cittadinanza economica intesa come funzionale allo sviluppo e al benessere della collettività.

E tra le tante educazioni proposte **manca un riferimento esplicito all'educazione contro ogni forma di discriminazione e violenza di genere**.

Stanti le tante criticità, il CSPI ha espresso un giudizio drasticamente negativo sul provvedimento invitando il Ministro a rivedere interamente il testo. Secondo la segreteria generale della FLC CGIL, **Gianna Fracassi** "Il parere suona come una solenne bocciatura rispetto ad una visione ideologica e arretrata della scuola pubblica "

Non è superfluo sottolineare che **il parere negativo è stato espresso all'unanimità**.